

REGOLAMENTO DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE ALLE PICCOLE IMPRESE

Testo approvato con delibera di C.P. n. 8 del 29.01.04, esecutivo ai sensi di Legge.

Articolo 1

- Finalità e contenuti dell'intervento -

La Provincia Regionale di Siracusa, nell'ambito dei compiti attribuiti dalla Legge e nell'esercizio delle relative funzioni, intende concedere, attraverso l'adozione del presente regolamento, contributi in conto interessi sul credito di esercizio, in misura pari a 2,5 punti dell'interesse dovuto, alle piccole imprese aderenti ai consorzi fidi e che insistono nel territorio provinciale. Detta iniziativa risponde alla necessità propria dell'Ente di promuovere lo sviluppo economico, nonché sostenere l'economia preesistente del territorio governato, attraverso l'adozione di strumenti volti a rimuovere gli ostacoli che le piccole imprese incontrano nell'accedere ai crediti e nel sostenere i costi scaturenti dagli stessi.

A questo scopo la Provincia stipulerà con i consorzi fidi che hanno sede legale nel territorio e che sono iscritti all'Ufficio italiano cambi, un'apposita Convenzione contenente le modalità operative ed i tempi di attuazione degli interventi, in conformità a quanto previsto dai disposti, di cui al presente Regolamento.

Articolo 2

- Soggetti beneficiari -

Hanno diritto al contributo in conto interesse, le imprese che:

- aderiscono ai Consorzi Fidi;
- hanno sede legale, o comunque unità di produzione nel territorio della provincia;
- gestiscono un volume d'affari non superiore al milione di euro, se impresa individuale; non superiore a unmilione/500 mila euro se consorzi, cooperative o società di capitali.

Articolo 3

- Operazioni ammesse a contributo. Ammontare del finanziamento -

-

Il contributo in conto interessi riguarda tutte le operazioni di finanziamento a breve, medio e lungo termine, la cui durata contrattuale si esaurisce nell'arco di cinque anni massimo. Detta operazione non è cumulabile ad agevolazioni dello stesso tipo.

Qualunque sia la durata contrattuale del prestito, l'impegno della Provincia, nel corrispondere la propria quota parte di contributo in conto interesse, non potrà, comunque, andare oltre il triennio.

L'ammontare del finanziamento agevolato non potrà essere superiore a 52mila euro ed inferiore a 5mila/100 euro.

Articolo 4

- Modalità di presentazione dell'istanza -

Le imprese interessate devono presentare domanda ai consorzi fidi di appartenenza.

La domanda va corredata da seguenti documenti, in carta libera, a meno che la legge non disponga diversamente:

- Certificato d'iscrizione all'albo delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Siracusa;

- Copia della dichiarazione annuale IVA, relativa all'anno precedente, salvo per le imprese al primo anno di attività.

La produzione della suddetta documentazione, da parte delle imprese, non è necessaria nei casi in cui la stessa sia già disponibile ai consorzi di appartenenza.

Articolo 5

- Responsabilità dell'istruttoria –

All'istruttoria della domanda di finanziamento provvederanno i Consorzi Fidi presso cui l'istanza è stata inoltrata. Resta, pertanto, in capo agli stessi la responsabilità dei procedimenti connessi.

La concessione del finanziamento sarà subordinata alla valutazione dei Consorzi Fidi per la parte di propria competenza, fermo restando l'approvazione della stessa ad opera delle banche a cui gli stessi consorzi si appoggiano. L'esito della domanda di finanziamento, pertanto, dipenderà dal loro insindacabile giudizio.

La Provincia non può essere chiamata in causa né dalle imprese richiedenti, in caso di mancata concessione del finanziamento, né tanto meno, dalla banca interessata in caso di mancata restituzione del capitale o mancato pagamento degli spettanti interessi, da parte delle imprese, cui il contributo è stato erogato.

Articolo 6

- Modalità di versamento del contributo in conto interessi –

La Provincia versa ogni sei mesi la quota parte degli interessi maturati sul finanziamento, ai consorzi fidi. L'atto di liquidazione avverrà entro quindici giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, di cui al successivo art. 9, da parte dei consorzi medesimi e del relativo rendiconto. A loro volta, i consorzi accrediteranno le somme ricevute agli aventi diritto, con valuta del settimo giorno successivo alla data dell'avvenuto accreditamento.

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria interrompesse la restituzione alla banca delle rate di contributo, la Provincia si riterrà sollevata dal corrispondere la quota parte a proprio carico. Sarà, dunque, compito del Consorzio procedere, in tali casi, alla revoca dell'agevolazione concessa all'impresa inadempiente.

Articolo 7

- Ripartizione delle somme stanziare –

La Provincia ogni anno comunica ai consorzi fidi, che hanno sottoscritto la convenzione, l'ammontare delle somme disponibili, preventivamente stanziare in bilancio, per far fronte agli adempimenti di cui all'articolo 6. Dette somme sono poi ripartite tra i consorzi fidi, previa consultazione degli stessi e secondo le modalità sottoscritte in convenzione. I criteri di ripartizione devono, in ogni caso, essere determinati tenendo conto della capacità rappresentativa dei consorzi fidi, ovvero, dell'entità del numero di iscritti, così come dall'entità dei fondi rischi detenuti dai Consorzi, al fine di assicurare la massima utilizzazione dei fondi stanziati.

Nel caso in cui i consorzi fidi, entro sei mesi dalla ripartizione delle somme, non siano stati in grado di utilizzare a buon fine almeno il 50% dei fondi a loro assegnati, la Provincia suddivide le somme eccedenti tra i consorzi che, differentemente avendo superato tale soglia, ne facciano richiesta.

Articolo 8

- Modalità di adesione e durata della convenzione –

Possono aderire alla convenzione tutti i consorzi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, secondo c.v., del presente regolamento.

La convenzione, sottoscritta dalla Provincia Regionale di Siracusa con i Consorzi Fidi, ha durata fino al 31 dicembre di ogni anno ed è rinnovabile su espressa richiesta delle parti. Restano, comunque, salvi i rapporti, disciplinati dal presente regolamento.

Alla scadenza della convenzione, i consorzi fidi di nuova formazione o quelli non ancora firmatari, possono chiedere di aderirvi purché in possesso dei requisiti sopracitati.

Articolo 9

- Obbligo di comunicazione –

-

I consorzi fidi hanno obbligo di presentare alla Provincia, con cadenza trimestrale, un elenco riassuntivo delle imprese che hanno ottenuto il finanziamento agevolato, corredato da una scheda appositamente predisposta dall'Ufficio Sviluppo Economico della Provincia, contenente ogni dato necessario alla consultazione e valutazione statistica dei dati relativi a ciascuna pratica. Detta scheda, in particolare, deve contenere:

- il numero delle domande presentate e quelle accolte;
- il tipo di finanziamento richiesto ed il tasso d'interesse applicato nel trimestre;
- i dati riguardanti alle imprese che hanno richiesto il finanziamento (settore di appartenenza, forma societaria, classe di fatturato, numero dei dipendenti).

I consorzi sono tenuti a richiedere il contributo in quota parte sugli interessi maturati di spettanza della Provincia, alla fine del secondo trimestre (30 giugno) e del quarto trimestre (31 dicembre) di ogni anno, così come disposto al precedente art. 6.

Articolo 10

- Controlli e sanzioni –

-

La Provincia si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli a campione al fine di verificare il rispetto delle disposizioni regolamentari e delle clausole previste dalla convenzione. Qualsiasi violazione, da parte dei consorzi fidi, rinvenuta al riguardo, potrà essere contestata per iscritto entro 15 giorni dal Presidente della Provincia che, nei casi più gravi o in presenza di ripetute violazioni, ha facoltà di iniziare la procedura di rescissione del contratto di convenzione ed alla revoca delle somme assegnate.

Articolo 11

- Norma transitoria –

Nella prima applicazione del presente regolamento, ai benefici del contributo agevolato accederanno anche quanti hanno stipulato sin dal 1° gennaio 2003 i contratti di prestito attraverso i consorzi fidi firmatari della Convenzione.